

COPIA



COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 21-03-2022

Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2022

L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di marzo alle ore 12:00, presso la Sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta sessione Ordinaria i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Soro Mariano	P	Piredda Giovanni	P
Marchesi Pierluigi	P	Loi Pierpaolo	P
Mannu Luisa	P	Oppes Marco	P
Meloni Giorgina	P	Santona Pietrino Martino Giovanni	A
Spanu Bernardo	P	Falchi Laura	A
Rassu Giuseppe	P	Pischedda Tonino	P
Aranzanu Antonella	P		

Totale presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dr. Matteo Manca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco e constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

Introduce il quinto punto all'ordine del giorno: "Approvazione tariffe TARI anno 2022".

"È rimasta invariata. Sono sempre atti dovuti e obbligatori per quanto riguarda l'approvazione del bilancio, per cui se c'è qualcosa o un chiarimento ci sono sempre i dipendenti incaricati."

Non essendovi richieste di intervento invita a presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Vista la disciplina della TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con la legge 2 maggio 2014 n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b), della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «*Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*»;

Dato atto che precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025 e che tale approvazione costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

Rilevato che dal predetto PEF si evince che il costo complessivo che il Comune dovrà coprire integralmente nell'anno 2022 con l'applicazione della TARI è pari ad euro 347 mila, di cui euro 196.179 per costi variabili ed euro 150.822 per costi fissi, secondo il nuovo metodo MTR-2 previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021;

Considerato che:

- con l'applicazione delle tariffe deve essere integralmente coperti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq. delle utenze domestiche e non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 - la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 - i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/990;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe dell'anno 2022, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale

distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività):

Ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 305.672,66	% costi fissi utenze domestiche	88,09%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	Ctuf = $\Sigma TF \times 88,09\%$	€ 132.858,70
		% costi variabili utenze domestiche	88,09%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	Ctuv = $\Sigma TV \times 88,09\%$	€ 172.813,96
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 41.327,75	% costi fissi utenze non domestiche	11,91%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	Ctnf = $\Sigma TF \times 11,91\%$	€ 17.962,85
		% costi variabili utenze non domestiche	11,91%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	Ctnv = $\Sigma TV \times 11,91\%$	€ 23.364,90

Suddivisione utenze domestiche e non domestiche:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 305.672,66	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 132.858,70
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 172.813,96
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 41.327,75	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 17.962,85
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 23.364,90

Tariffe utenze domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	63.887,18	0,75	428,87	1,00	0,468352	80,156528
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	56.092,82	0,88	336,13	1,50	0,549534	120,234792
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	31.789,00	1,00	193,00	2,00	0,624470	160,313056

1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	21.533,00	1,08	138,00	2,40	0,674428	192,375667
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.148,00	1,11	30,00	2,90	0,693162	232,453931
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	429,00	1,10	3,00	3,40	0,686917	272,532195
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni di soggetti non residenti no	241,00	0,52	2,00	0,70	0,327847	56,109569
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-abitazioni occupate da residenti all'es	4.054,00	0,52	30,00	0,70	0,327847	56,109569
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione contribuenti A.I.R.E.	265,00	0,25	2,00	0,33	0,156117	26,724186
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione per inagibilità/inabitabilità	2.834,00	0,75	31,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazione residenti in agro	83,00	0,52	2,00	1,00	0,327847	80,156528
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Abitazione residenti in agro	180,00	0,70	1,00	2,00	0,437129	160,313056
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni di soggetti non residenti	36.789,00	0,75	269,00	0,70	0,468352	56,109569
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni a disposizione od uso stagio	23.567,00	0,75	166,00	0,70	0,468352	56,109569
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Abitazioni a disposizione od uso stagi	145,00	0,88	1,00	1,05	0,549534	84,164354
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni e pertinenze ubicate in agro	43,00	0,18	1,00	0,25	0,117088	20,039132

Tariffe utenze non domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	574,00	0,29	2,54	0,319130	0,413571
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	77,00	0,59	5,17	0,649264	0,841797
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	782,00	0,34	2,97	0,374152	0,483586
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	991,00	1,05	9,17	1,155471	1,493092
2 .8	UFFICI,AGENZIE	1.323,00	0,90	7,89	0,990404	1,284678
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.436,00	0,54	4,71	0,594242	0,766899
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1.810,00	1,05	9,23	1,155471	1,502861
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	486,00	1,52	13,34	1,672682	2,172066
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.486,00	0,78	6,85	0,858350	1,115341
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	996,00	0,91	7,98	1,001408	1,299332
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	4.972,00	0,41	3,62	0,451184	0,589421
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.959,00	0,67	5,91	0,737300	0,962287
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	128,00	5,54	48,74	6,096487	7,936022
2	BAR,CAFFE',PASTICCERIA		4,38	38,50	4,819966	6,268708

.17		1.199,00				
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.276,00	1,68	14,84	1,848754	2,416302
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	63,00	0,68	6,00	0,748305	0,976941
2 .21	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	300,00	1,02	8,95	1,122458	1,457271
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Utenza distante >500 metri da	150,00	3,32	29,24	3,657892	4,761613
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Riduzione 37,50%	63,00	1,05	9,23	1,155471	1,502861

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e che dall'applicazione delle tariffe sopra riportate sono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 4, allegato A, della Delibera ARERA n. 363/2021, concernenti il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per la gestione dei rifiuti urbani;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 30 luglio 2021;

Ricordato che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e s.m.i., nella misura del 5% fissata dall'Amministrazione provinciale di Sassari;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000.

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- lo Statuto comunale.

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Oppes e Pischedda)

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del predetto atto;

- **Di approvare** per l'anno 2022 le tariffe della TARI riportate nel seguente prospetto:

Ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	88,09%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf =$ $\Sigma TF \times 88,09\%$	€ 132.858,70
	€ 305.672,66	% costi variabili utenze domestiche	88,09%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv =$ $\Sigma TV \times 88,09\%$	€ 172.813,96
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	11,91%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf =$ $\Sigma TF \times 11,91\%$	€ 17.962,85
	€ 41.327,75	% costi variabili utenze non domestiche	11,91%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv =$ $\Sigma TV \times 11,91\%$	€ 23.364,90

Suddivisione utenze domestiche e non domestiche:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche	€ 305.672,66	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 132.858,70

$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 172.813,96
---------------------------	--	--	---------------------

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 41.327,75	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 17.962,85
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 23.364,90

Tariffe utenze domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	63.887,18	0,75	428,87	1,00	0,468352	80,156528
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	56.092,82	0,88	336,13	1,50	0,549534	120,234792
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	31.789,00	1,00	193,00	2,00	0,624470	160,313056
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	21.533,00	1,08	138,00	2,40	0,674428	192,375667
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.148,00	1,11	30,00	2,90	0,693162	232,453931
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	429,00	1,10	3,00	3,40	0,686917	272,532195
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni di soggetti non residenti no	241,00	0,52	2,00	0,70	0,327847	56,109569
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-abitazioni occupate da residenti all'es	4.054,00	0,52	30,00	0,70	0,327847	56,109569
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione contribuenti A.I.R.E.	265,00	0,25	2,00	0,33	0,156117	26,724186
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione per inagibilità/inabitabilità	2.834,00	0,75	31,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazione residenti in agro	83,00	0,52	2,00	1,00	0,327847	80,156528
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Abitazione residenti in agro	180,00	0,70	1,00	2,00	0,437129	160,313056
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni di soggetti non residenti	36.789,00	0,75	269,00	0,70	0,468352	56,109569
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni a disposizione od uso stagio	23.567,00	0,75	166,00	0,70	0,468352	56,109569
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Abitazioni a disposizione od uso stagi	145,00	0,88	1,00	1,05	0,549534	84,164354
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni e pertinenze ubicate in agro	43,00	0,18	1,00	0,25	0,117088	20,039132

Tariffe utenze non domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche							
---	--	--	--	--	--	--	--

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	574,00	0,29	2,54	0,319130	0,413571
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	77,00	0,59	5,17	0,649264	0,841797
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	782,00	0,34	2,97	0,374152	0,483586
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	991,00	1,05	9,17	1,155471	1,493092
2 .8	UFFICI,AGENZIE	1.323,00	0,90	7,89	0,990404	1,284678
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.436,00	0,54	4,71	0,594242	0,766899
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	1.810,00	1,05	9,23	1,155471	1,502861
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	486,00	1,52	13,34	1,672682	2,172066
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.486,00	0,78	6,85	0,858350	1,115341
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	996,00	0,91	7,98	1,001408	1,299332
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	4.972,00	0,41	3,62	0,451184	0,589421
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.959,00	0,67	5,91	0,737300	0,962287
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	128,00	5,54	48,74	6,096487	7,936022
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.199,00	4,38	38,50	4,819966	6,268708
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.276,00	1,68	14,84	1,848754	2,416302
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	63,00	0,68	6,00	0,748305	0,976941
2 .21	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	300,00	1,02	8,95	1,122458	1,457271
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE-Utenza distante >500 metri da	150,00	3,32	29,24	3,657892	4,761613
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA -Riduzione 37,50%	63,00	1,05	9,23	1,155471	1,502861

- **di dare atto** che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30 luglio 2021, saranno applicate le riduzioni ed agevolazioni tariffarie spettanti a ciascuna utenza;
- **di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 5% fissata dall'Amministrazione provinciale di Sassari;
- **di provvedere** all'invio, nei termini di legge e con le modalità fissate dalle vigenti norme, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Con separata votazione unanime:

DELIBERA

n. 5 del 21-03-2022

DELIBERA DI CONSIGLIO

COMUNE DI POZZOMAGGIORE

Di dichiarare, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Sig. Mariano Soro

Il Segretario Comunale
F.to dr. Matteo Manca

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione é stata affissa per quindici giorni consecutivi dal 24-03-2022 al 08-04-2022

Pozzomaggiore, 24-03-2022

Il Segretario Comunale
F.to dr. Matteo Manca

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-03-2022:

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000);
- Pozzomaggiore, 24-03-2022
- Il Segretario Comunale
F.to dr. Matteo Manca

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Pozzomaggiore, 24-03-2022

Il Segretario Comunale
dr. Matteo Manca